

Rivista N°: 1/2017
DATA PUBBLICAZIONE: 27/02/2017

AUTORE: Enzo Cheli*

SCIENZA, TECNICA E DIRITTO: DAL MODELLO COSTITUZIONALE AGLI INDIRIZZI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

1. Il rapporto tra scienza e diritto è tema antico e ben noto ai cultori del diritto, ma è anche tema che sta assumendo oggi profili nuovi in ragione degli sviluppi più recenti della ricerca scientifica e dei suoi riflessi sulla giurisprudenza: sviluppi che proprio in ragione della rapidità e dell'imponenza del progresso scientifico cui stiamo assistendo sembrerebbero voler mettere in discussione la linea di confine che tradizionalmente ha separato questi due campi (1).

Il tema è antico perché attiene alla stessa natura della funzione che scienza e diritto, nei rispettivi campi, sono da sempre chiamati a svolgere.

Sappiamo che compito primario della scienza, nelle sue varie articolazioni, è quello di offrire la comprensione della realtà che ci circonda per come si presenta nella sua oggettività: dal che la conseguenza che la funzione naturale della scienza è rappresentata dalla conoscenza o, se vogliamo, dalla ricerca di una verità scientifica convalidata dall'esperienza che, proprio in ragione della storicità e della variabilità dell'esperienza, non può mai aspirare ad un livello di assolutezza.

Diversa è la funzione del diritto che investe, invece, la sfera della volontà (della volontà della decisione), dal momento che funzione naturale del diritto e quella di graduare e regolare, per fini di convivenza e di giustizia, i diversi interessi che la vita della società mette in campo. Il diritto non mira, quindi, tanto alla comprensione di ciò che è, ma alla definizione di ciò che dovrebbe essere ai fini del perseguimento di una equilibrata pace sociale.

La scienza e il diritto si collocano, quindi, per la loro funzione, in campi distinti, ma necessariamente connessi se è vero che per graduare e regolare gli interessi sociali occorre valutarli e per valutarli occorre innanzitutto conoscerli e conoscere la realtà che ha contribuito a farli emergere.

* Vice Presidente emerito della Corte costituzionale.

** in corso di pubblicazione negli Atti del Convegno dell'Accademia dei Lincei su "Giurisprudenza e scienza" (Roma, 9-10 marzo 2016).

Resta, dunque, pienamente valido quel “conoscere per deliberare” che Luigi Einaudi poneva al centro di una delle sue più note “Prediche inutili” (2), con una riflessione che veniva riferita in prevalenza alle deliberazioni di contenuto amministrativo, ma che non mancava di alzare lo sguardo al punto più generale di confluenza tra scienza, tecnica e diritto.

Ma qui sorgono i problemi che il rapporto tra questi due campi dell’azione umana viene tradizionalmente a mettere in gioco. Quanto il diritto può condizionare la scienza e quanto la scienza il diritto? In che misura la scienza e la tecnica (che della scienza è lo strumento operativo) possono incidere sulle decisioni degli apparati pubblici, destinati ad esprimere le regole del diritto attraverso l’attività di legislazione, di amministrazione e giudiziaria? Qual è la giusta linea di confine che separa la scienza dal diritto e che è in grado di garantire una corretta relazione tra la libertà della scienza e l’autonomia del potere decisionale degli apparati pubblici cui spetta il compito di produrre diritto?

La risposta a queste domande mette in campo profili di teoria generale che esulano dall’oggetto di questa relazione, il cui compito specifico è quello di prendere in esame il rapporto tra scienza e diritto nell’ambito di una realtà storica determinata quale è quella rappresentata dal nostro ordinamento repubblicano così come oggi viene a configurarsi alla luce del modello costituzionale di cui disponiamo e della lettura che di questo modello ha finora dato la giurisprudenza della Corte costituzionale.

2. Con riferimento al modello costituzionale di cui disponiamo il rapporto tra scienza e diritto può essere esaminato sotto due profili diversi: sia in relazione al rilievo ed alle condizioni ambientali che il diritto è in grado di offrire alla scienza ed alla ricerca scientifica; sia in relazione all’incidenza che la scienza può esercitare sui prodotti del diritto, si tratti di leggi o atti amministrativi o sentenze.

Per quanto concerne il primo profilo va ricordato che il rapporto tra diritto e scienza trova le sue basi in alcune norme fondamentali quali quelle espresse negli artt. 9, 33 e 117, 3 comma, della Costituzione, dove si pongono i principi relativi allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica; dell’esercizio e dell’insegnamento dell’attività scientifica ed artistica; dello spazio riconosciuto alla autonomia regionale in tema di ricerca scientifica e tecnologica.

Le particolari condizioni di favore che questi principi riconoscono alla cultura, alla scienza ed all’arte hanno indotto in passato alcuni giuristi a qualificare il nostro ordinamento – sulla scorta di una dottrina tedesca forse male interpretata – come uno “Stato di cultura” (3). Definizione indubbiamente ottimistica rispetto alla realtà del nostro paese, ma che non riduce l’importanza del fatto che alla base di quella che è stata definita la nostra “costituzione culturale” vengano posti due principi di grande rilevanza quale quello della libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento (di cui all’art. 33, primo comma Cost.) e quello relativo all’impegno che la Repubblica si è assunto ai fini della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (di cui all’art. 9, primo comma Cost.).

La combinazione di questi due principi conduce, di conseguenza, ad affermare che, se l’intervento del potere pubblico a sostegno della scienza è doveroso, esso non potrà mai approdare alla nascita di una scienza ufficiale o di Stato. Non solo. Altro punto da rilevare è che la libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento ottengono nel nostro impianto

costituzionale una tutela privilegiata nell'ambito della più generale libertà di espressione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.: tutela privilegiata che sottrae queste attività al rispetto del limite espresso in tale articolo con riferimento al "buon costume" e che viene a trovare conferma nell'art. 529, secondo comma, del codice penale, dove si esclude l'oscenità per l'opera d'arte e di scienza. Libertà scientifica, dunque, particolarmente estesa nei suoi contenuti, in quanto riferita a tutti i campi della ricerca scientifica, e particolarmente diffusa nella sua titolarità, in quanto riconosciuta a favore di tutti gli operatori, singoli o associati, impegnati nel lavoro di ricerca, nonché a favore di tutte le istituzioni scientifiche, che trovano in costituzione un riconoscimento particolare nel sesto comma dell'art. 33, dove si attribuisce alle istituzioni di alta cultura, alle università ed alle accademie "il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

Tutto questo non esclude, peraltro, la presenza per questa libertà di limiti specifici connessi alla esistenza di altri interessi primari costituzionalmente protetti quali quelli inerenti alla tutela della persona e della sua dignità con cui l'attività scientifica possa entrare in contrasto, come può accadere specialmente in tema di tutela della salute (anche alla luce dei principi fissati nell'art. 32 Cost.), ovvero in tema di esercizio di attività economiche (di cui all'art. 41 Cost.), quando l'attività scientifica, nelle sue forme applicate, assuma le vesti dell'impresa. Limiti tutti che nel nostro modello costituzionale trovano, come è noto, il loro asse portante nei diritti inviolabili della persona richiamati dall'art. 2 Cost.

3. Passando all'esame del secondo profilo, relativo all'incidenza che la scienza può esercitare sul diritto nelle sue diverse espressioni, quello che possiamo notare è che – pur in assenza di una disciplina specifica relativa a questo aspetto del rapporto – dall'impianto complessivo del nostro ordinamento repubblicano, strutturato come Stato costituzionale fondato su una democrazia rappresentativa, ciò che si desume con chiarezza è la piena autonomia degli apparati pubblici investiti del potere di produzione delle regole del diritto. Apparati, che, qualunque sia la funzione ad essi assegnata, nel modello di Stato democratico devono trarre la loro legittimazione da una investitura diretta o indiretta da parte della sovranità popolare.

Alla libertà della scienza si contrappone, dunque, la piena autonomia degli organi pubblici produttori di diritto che nell'esercizio dei loro poteri decisionali possono subire l'influenza, talvolta anche determinante, dei prodotti della scienza, ma non possono mai incontrare negli stessi un insuperabile vincolo formale.

In altri termini, la migliore conoscenza della realtà che la scienza, nella oggettività dei suoi prodotti, è in grado di offrire al diritto, può contribuire alla maturazione delle decisioni che l'operatore giuridico è chiamato ad adottare ma non può mai surrogarne la volontà che viene a trovare il suo fondamento e la sua legittimazione nel circuito politico attivato dalla sovranità popolare.

4. Vediamo ora come la Corte costituzionale ha interpretato e applicato questo modello attraverso gli sviluppi della sua giurisprudenza.

Le sentenze che fanno riferimento al rapporto tra scienza e diritto sono numerose, anche se investono in prevalenza l'area dei diritti connessi alla sfera della bioetica e del bio-diritto.

In questo percorso giurisprudenziale la prima sentenza da considerare attiene al reato di plagio che nel 1981 (con la sentenza n. 96) la Corte dichiarava incostituzionale per violazione del principio di tassatività di cui all'art. 25 cost. in ragione dell'indeterminatezza della fattispecie indicata dall'allora vigente art. 603 del codice penale. In questa sentenza il giudice delle leggi, dopo aver operato un'ampia ricostruzione storica della schiavitù, rilevava come la scienza medica, attraverso gli studi di psichiatria, psicologia e psicanalisi, non fosse riuscita ancora a definire la linea di confine tra persuasione e suggestione, lasciando di conseguenza incerta la definizione di quel "totale stato di soggezione psichica" di cui parlava la norma penale. Incertezza – rilevava ancora la Corte – rischiosa per la possibilità che la stessa potesse colpire rapporti normali, quali quelli uniscono il maestro all'allievo o che corrono tra persone legate da vincoli affettivi.

Dopo questa prima pronuncia, svolgimenti ulteriori relativi al rapporto tra scienza e diritto si rinvencono in una sentenza del 1995 (la n. 414 sul fine vita), in una sentenza del 1998 (la n. 114 sull'intossicazione da alcol e sostanze stupefacenti) ed in tre sentenze (la n. 185 del 1998, la n. 121 del 1999 e la n. 188 del 2000, relative al c.d. "caso di Bella").

Con la prima di tali pronunce (sent. n. 414/95), la Corte affronta alla luce della scienza medica la distinzione tra "morte biologica", che include la cessazione di tutte le attività vitali (cardiaca, respiratoria e cerebrale), e "morte clinica", che si riferisce invece alla cessazione delle sole attività cerebrali, con la possibilità di utilizzare ai fini del trapianto gli organi ancora vitali delle persone colpite da questo evento. La Corte in questo caso respinge la questione di costituzionalità sollevata in relazione al principio di legalità di cui all'art. 25 cost. tenendo conto dell'evoluzione scientifica intervenuta tra l'emanazione del codice penale del 1930 e la disciplina dei trapianti del 1993 nonché della rispondenza di tale evoluzione con i principi costituzionali di solidarietà sociale e di giustizia relativi al rispetto della vita ed alla certezza sulla irreversibilità della sua estinzione.

Questa pronuncia assume un rilievo particolare perché per la prima volta fa emergere due criteri basilari relativi alla costruzione del rapporto tra scienza e diritto: il criterio della permeabilità del diritto rispetto all'evoluzione della scienza ed il criterio della necessaria verifica di compatibilità, ai fini della legittimità della legge, tra dati scientifici e valori costituzionali. La connessione tra questi due criteri conduce all'affermazione del principio secondo cui, mentre da un lato il diritto si trova obbligato a non trascurare gli apporti nuovi della scienza, dall'altro l'utilizzazione di questi apporti deve in ogni caso ispirarsi al rispetto dei principi e valori fissati in sede costituzionale.

Con la seconda delle sentenze ricordate (la n. 114 del 1998) la Corte compie in questa materia un ulteriore passo avanti di particolare rilevanza. La questione in questo caso riguardava la distinzione operata dalla legge penale tra abitudine e cronica intossicazione nell'uso dell'alcol o di sostanze stupefacenti, distinzione che il giudice a quo contestava alla luce di una perizia tecnica. La Corte, pur riconoscendo l'inesistenza di basi sicure per la distinzione alla luce della scienza psichiatrica, respinge la questione ritenendo la distinzione fondata su elementi non manifestamente irragionevoli, ma anzi diffusamente utilizzati dalla giurisprudenza ordinaria. In questo caso la Corte, muovendo dall'affermazione che il sindacato di costituzionalità "possa e debba essere compiuto anche quando la scelta legislativa si

palesi in contrasto con quelli che ne dovrebbero essere i sicuri riferimenti scientifici”, giunge alla conclusione che per pervenire ad una dichiarazione di illegittimità per manifesta irragionevolezza della legge “occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice”. Con questa affermazione la Corte sviluppa, dunque, un passaggio essenziale nel percorso che stiamo esaminando sia per la connessione che la sentenza afferma tra il dato scientifico ed il controllo di ragionevolezza della legge, sia per la limitazione di tale controllo soltanto ai casi più evidenti di errore e ambiguità della norma.

Infine, con le tre sentenze relative al “caso Di Bella”, in tema di sperimentazione di una nuova terapia oncologica, la Corte, con un affidamento basato sul principio di solidarietà, estende la gratuità dei farmaci impiegati in tale terapia ai soggetti non inclusi nella sperimentazione (sent. n. 185 del 1998); risolve a favore del Governo un conflitto di attribuzione sorto a seguito della perizia disposta da un giudice sull’efficacia della terapia (sent. n. 121 del 1999); respinge una richiesta di estensione della terapia a patologie diverse da quelle elencate dal legislatore (sent. n. 188 del 2000). Con queste tre pronunce fondate sul diritto alla salute di cui all’art. 32 cost. la Corte pone in luce un dato nuovo relativo al rilievo che in una materia come quella sanitaria assumono gli organismi pubblici teorico-scientifici i cui compiti non possono essere surrogati dalla giurisprudenza. Ed è proprio nella prima di tali sentenze (la n. 185 del 1998) che la Corte adotta una linea di self-restraint quando afferma di non poter “sostituire il proprio giudizio alle valutazioni che secondo legge devono essere assunte nelle competenti sedi, consapevole com’è dell’essenziale rilievo che, in questa materia, hanno gli organi tecnico-scientifici”.

Dunque, autonomia delle rispettive sfere spettanti alla scienza ed al diritto, ma anche necessità del rispetto di un principio di ragionevolezza in grado di favorire il colloquio tra le due aree e di incidere in misura diversa nei loro reciproci rapporti bilanciando la certezza scientifica con la legalità costituzionale: questi sono i “criteri guida” che emergono in questa prima fase dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al rapporto tra scienza e diritto. Criteri che vengono progressivamente messi a fuoco attraverso la ricerca di un punto di equilibrio nel bilanciamento tra la funzione di conoscenza proprio della scienza e la funzione di decisione svolta dagli apparati pubblici cui spetta il compito di produrre il diritto.

5. Detto questo bisogna però riconoscere che gli sviluppi più significativi di questa giurisprudenza maturano soltanto dopo l’inizio del nuovo secolo quando la Corte costituzionale giunge a definire argomentazioni più complete e mature in ordine ad una nozione di ragionevolezza riferita tanto ai prodotti della scienza che del diritto. Su questo terreno valore preminente assume la sentenza n. 282 del 2002 attinente al campo sanitario, ma dove si enunciano alcuni principi generali che verranno poi seguiti anche con riferimento ad altri campi.

Questa sentenza trae origine da una legge della Regione Marche dove si prevedeva transitoriamente la sospensione di alcune terapie (elettroshock e interventi di psicoturgia) in attesa della formulazione di risposte certe da parte dello Stato in ordine all’efficacia ed alla non dannosità per la salute di tali pratiche, legge che era stata impugnata dallo Stato per vio-

lazione dell'art. 117 cost. con riferimento al superamento dei limiti della competenza concorrente regionale in tema di tutela della salute. La Corte in questa pronuncia accoglie il ricorso ed annulla la legge regionale dopo aver definito i criteri che devono guidare una pratica terapeutica. Questa pratica – precisa la Corte - “si pone all'incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata: quello di essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e quello di essere rispettato come persona, e in particolare nella propria integrità fisica e psichica”. Da qui l'ulteriore affermazione secondo cui “salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni. Poiché la pratica dell'arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo di questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione. Autonomia del medico nelle sue scelte professionali e obbligo di tenere conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali, sotto la propria responsabilità, configurano dunque un altro punto di incrocio dei principi di questa materia”. Da qui il particolare valore che la Corte riconosce alla autonomia professionale di chi la scienza medica è chiamato ad applicare, valore da combinare con il potere di intervento del legislatore cui non è preclusa – aggiunge la Corte – la possibilità di dettare “regole legislative dirette a prescrivere procedure particolari per l'impiego di mezzi terapeutici <a rischio>, onde meglio garantire ... l'adeguatezza delle scelte terapeutiche e l'osservanza delle cautele necessarie”, ma in ogni caso sempre tenendo presente come limite che “un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi a ciò deputati ... o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica”.

La linea che la Corte adotta in questa pronuncia si riassume, dunque, nella autonomia della scienza e delle professioni chiamate ad applicarla, cui si contrappone, ai fini della tutela dei diritti e dei doveri costituzionali, il potere del legislatore. Un potere che, peraltro, non dispone di una piena libertà d'intervento (cioè di una discrezionalità politica), ma che è tenuto in ogni caso a misurarsi con lo stato delle conoscenze scientifiche acquisite e delle evidenze sperimentali cioè con un canone di ragionevolezza scientifica e tecnica.

La novità e la rilevanza di questi enunciati anche rispetto agli indirizzi espressi in precedenza appare evidente: la scienza in questa pronuncia raggiunge rispetto al diritto il suo massimo potenziale espansivo, dal momento che non rappresenta più soltanto un sussidio per le decisioni che il legislatore è chiamato ad adottare ma un “campo riservato” che non può essere invaso dalla discrezionalità politica del legislatore. In questa prospettiva il diritto conserva la propria autonomia decisionale, ma non può giungere a surrogare la certezza scientifica, cioè lo stato delle conoscenze scientifiche supportate dalle evidenze sperimentali, tanto più se tale certezza è maturata per l'azione condotta attraverso organismi di ricerca specificamente qualificati.

La scienza, anche in ragione del suo livello di certezza, limita, dunque, attraverso il canone della ragionevolezza il potere politico che esprime il diritto, ma alla fine resta pur sempre subordinata al rispetto di quei principi e valori costituzionali che gli organi investiti dei poteri pubblici (a partire dal legislatore) sono chiamati ad applicare e tutelare.

Come vediamo, siamo in presenza di un delicato e complesso gioco di equilibri che la Corte ha cercato di applicare e sviluppare nella sua giurisprudenza successiva anche quando sono entrate in gioco tematiche estranee all'arte sanitaria - quali quelle in tema di sperimentazione su animali (di cui alla sentenza n. 166 del 2004); alla agricoltura transgenica (di cui alla sentenza n. 116 del 2006); alla vendita dei farmaci (di cui alla sentenza n. 8 del 2011) - mentre nel settore sanitario gli sviluppi più significativi di questa impostazione hanno trovato più di recente spazio nella giurisprudenza sviluppata dalla Corte in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA), regolata dalla legge n. 40 del 2004. Sappiamo che su questa legge l'organo di giustizia costituzionale è sinora intervenuto con quattro pronunce (le sentenze n. 151 del 2009; n. 162 del 2014; nn. 96 e 229 del 2015) che hanno prodotto interventi demolitivi sulla disciplina relativa all'impianto degli embrioni, alla fecondazione eterologa ed alla informazione genetica. Pronunce queste in cui la Corte ha sempre cercato di bilanciare ragionevolmente i dati desumibili dalla scienza e dalla tecnica medica, anche in ragione dei livelli di certezza oggi raggiunti, con i diritti relativi alla procreazione, alla salute della gestante ed alla tutela dell'embrione desumibili tanto in via diretta che indiretta dalla costituzione.

6. Il quadro della giurisprudenza costituzionale che abbiamo ripercorso nei suoi passaggi essenziali è riferito in prevalenza al modo come il rapporto tra scienza e diritto si è venuto sinora a configurare in relazione alla funzione legislativa e con riferimento ai diritti costituzionali riconosciuti alla persona. In questo quadro la scienza entra direttamente in contatto con la sfera della discrezionalità politica, cioè con il livello più elevato di libertà che i poteri pubblici vengono a esprimere nelle loro decisioni. Senonché è indubbio che i principi che hanno sinora ispirato questa giurisprudenza, per la loro generalità, sono in grado di valere anche nei confronti delle funzioni pubbliche diverse dalla legislazione quando le stesse si vengano a manifestare attraverso atti del potere amministrativo o del potere giudiziario: campi questi dove il peso del dato scientifico potrà risultare alla fine ancora maggiore in ragione del più ristretto spazio di discrezionalità riservato alle funzioni amministrative e giudiziarie rispetto alla discrezionalità politica riconosciuta al legislatore.

Vediamo, quindi, come la giurisprudenza costituzionale, attraverso una elaborazione che sfiora ormai l'arco di un quarantennio, abbia aperto la strada che ci consente oggi di cogliere nei suoi termini generali la cornice del rapporto tra scienza e diritto così come viene a configurarsi nell'ambito della realtà storica rappresentata dall'esperienza del nostro ordinamento repubblicano.

I tratti essenziali di questa cornice così come emergono dalla combinazione tra il modello costituzionale e l'interpretazione che di questo modello ha sinora offerto la giurisprudenza costituzionale, possono essere riassunti nei punti seguenti.

Primo. Scienza e diritto, nei rispettivi campi, godono nel nostro sistema di un elevato grado di autonomia che trova i suoi fondamenti istituzionali, da un lato, nel principio di libertà

della scienza e del suo insegnamento di cui all'art. 33 della costituzione, dall'altro, nello stesso impianto del nostro Stato in quanto espressione di una democrazia rappresentativa fondata dalla sovranità popolare.

I due campi, anche se possono di fatto entrare in conflitto quando conoscenza e decisione vengono a divergere, sono peraltro tenuti, alla luce del modello costituzionale, a operare in funzione complementare dal momento che la migliore conoscenza della realtà acquisita attraverso la scienza contribuisce a migliorare la qualità delle decisioni che il diritto è chiamato ad assumere con la conseguenza che tra gli interessi primari perseguiti dal diritto va posto anche quello di garantire alla ricerca scientifica le migliori condizioni per il suo sviluppo.

Secondo. Ai fini di un rapporto equilibrato, scienza e diritto sono tenuti al rispetto di alcuni limiti che lo stesso impianto costituzionale ha inteso fissare. Il limite costituzionale che incontra la scienza attiene al rispetto dei diritti fondamentali fissati in costituzione e, in primo luogo, dei diritti connessi alla dignità ed alla libertà della persona umana. Il limite costituzionale che incontra il diritto attiene, invece, in primo luogo, al rispetto della libertà della scienza, del suo insegnamento e delle sue applicazioni pratiche attraverso la tecnica.

Ma qui entra in gioco un terzo punto che è quello che ha assunto nella giurisprudenza costituzionale il rilievo maggiore. Ed è il punto relativo all'applicazione del principio di ragionevolezza che impone un bilanciamento continuo tra i diversi interessi afferenti alle due sfere.

Ora è proprio il principio di ragionevolezza che orienta scienza e diritto non verso il conflitto, ma verso la complementarietà e la reciproca integrazione. Una complementarietà ed integrazione destinate a rafforzare sia la legittimazione della scienza (attraverso il rispetto da parte della stessa della "ragionevolezza istituzionale" desumibile dai principi dello Stato democratico) che la legittimazione del diritto (attraverso il rispetto da parte dello stesso della "ragionevolezza scientifica" desumibile dai dati acquisiti e verificati dall'esperienza scientifica).

Configurato in questi termini il rapporto tra scienza e diritto, come sopra si accennava, non assume connotazioni assolute, ma è destinato a vivere e a svilupparsi nella relatività della dimensione storica in cui viene a operare con una linea di confine mobile, che tende naturalmente a spostarsi in ragione degli sviluppi della ricerca scientifica, da un lato, e del grado di maturazione e radicamento degli interessi sociali e dei valori culturali sottesi al diritto, dall'altro.

Sotto il segno della ragionevolezza e della sua variabilità storica scienza e diritto possono così integrarsi a vicenda contribuendo a migliorare nel tempo tanto il livello della conoscenza che la qualità delle decisioni.

7. Resta, infine, da considerare un interrogativo che riguarda il futuro.

Negli anni più recenti filosofi della scienza e teorici del diritto hanno spesso puntato lo sguardo sugli sviluppi sempre più rapidi e pervasivi di taluni campi della ricerca scientifica i cui riflessi tendono a proiettarsi sulla stessa struttura fisica e psichica della persona umana. Basti solo pensare ai risultati più recenti raggiunti nei campi della genetica, delle neuroscien-

ze, dell'informatica e della robotica, risultati che stanno trasformando in profondità le condizioni di vita e le capacità cognitive degli essere umani.

Questo ha indotto taluni a parlare di una "nuova antropologia delle persone costruita dalla tecnoscienza" e della fase che stiamo attraversando come di un passaggio verso una dimensione "post-umana" della storia, orientata verso l'integrazione dell'uomo con la macchina, del corpo fisico con il corpo elettronico (4).

Chi muove da questa visione si pone la domanda di quale possa essere lo spazio che il futuro della scienza potrà riservare al diritto nella prospettiva di un determinismo scientifico che appare sempre più destinato ad accentuarsi ed a ridurre lo spazio assegnato al potere decisionale dei soggetti cui spetta il compito di produrre diritto.

Difficile addentrarsi su questo terreno per tentare di dare una risposta a questo interrogativo, anche se resta indubbio il fatto che, proprio per quel principio di mobilità storica del rapporto tra scienza e diritto che prima si è voluto richiamare, tutte le trasformazioni che in futuro la scienza verrà a proiettare sulla struttura fisica o psichica della persona di necessità non potranno non riflettersi anche in una trasformazione dei confini e dei contenuti degli istituti che il diritto ha sinora utilizzato per definire e regolare la vita individuale e sociale.

Ma tutto questo non potrà in alcun caso condurre a indebolire o addirittura ad annullare la funzione naturale e originaria del diritto, se concordiamo nel fatto che questa funzione attiene alla cura della "antropologia profonda della specie umana" (5), cioè alla difesa della integrità della persona. Una cura che il costituzionalismo moderno ha perseguito, come sappiamo, ponendo al centro delle sue costruzioni la tutela dei diritti inviolabili afferenti all'esistenza, alla libertà ed alla dignità della persona umana.

Per questo il raggiungimento di più alti livelli nella certezza scientifica, se potrà in futuro ridurre per talune aree lo spazio di discrezionalità riservato agli organi cui spetta il compito di produrre diritto, non potrà comunque, a nostro avviso, in alcun caso condurre ad annullare la linea di confine che separa, ma che rende anche naturalmente complementare, la conoscenza con la decisione, la scienza con il diritto.

Anche con riferimento alle visioni più avveniristiche, tutto induce, dunque, a pensare che al diritto, in quanto prodotto di una volontà collettiva sorretta dagli equilibri sociali, spetterà pur sempre il compito di presidiare questa linea di confine utilizzando lo strumento della ragionevolezza, espressione di quel senso etico che, nelle diverse dimensioni della storia, è chiamato a sorreggere le basi della convivenza.

NOTE

- (1) Di recente, su questo tema, v. con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale italiana, v. *Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale*, a cura di A. D'Aloia, Torino, Giappichelli, 2005; S. Penasa, *Il dato scientifico nella giurisprudenza costituzionale: la ragionevolezza scientifica come sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica*, in *Politica del diritto*, 2015, 271 ss.; L. Chieffi, *La regolamentazione della fecondazione assistita nel difficile dialogo tra le <due culture>* in *Federalismi, it.*, novembre 2015; F. Cortese e S. Penasa, *Dalla bioetica al biodiritto: sulla giuridificazione di interessi scientificamente e tecnologicamente condizionati*, in *Rivista AIC*, n. 4/2015 (27.11.2015); E. Castorina, *Scienza, tecnica e diritto costituzionale*, in *rivista AIC* n. 4/2015 (30.10.2015).
- (2) v. L. Einaudi, *Conoscere per deliberare*, in *Prediche inutili*, Torino, Einaudi, 1964, 3 ss.
- (3) sul tema si può ancora fare riferimento a E. Spagna-Musso, *Lo Stato di cultura nella costituzione italiana*, Napoli, Morano, 1961.
- (4) Il tema è stato ripreso e sviluppato di recente da S. Rodotà, *Il diritto ad avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, 341 ss.
- (5) Secondo l'espressione usata da S. Rodotà, *op.cit.*, 345.